



Corrigendum: Informazioni relative alle modifiche alla LPTS e all'OATVM (nell'ambito del Pacchetto Mobilità) e impatto sulle imprese di trasporto su strada

La legge federale del 20 marzo 2009¹ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) e l'ordinanza del 2 settembre 2015² concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) sono state rielaborate e le modifiche entreranno in vigore il 1° maggio 2025. Di seguito ne sono illustrati i principali effetti sulle imprese di trasporto su strada. I rimandi alla legge che seguono si riferiscono alla sua versione adeguata del 14 giugno 2024, ovvero alla nuova legge federale del 20 marzo 2009 concernente i trasportatori su strada (LTrS; FF 2024 1454), quelli all'ordinanza modificata (ordinanza concernente i trasportatori su strada) sono contrassegnati da OTStr.

1. Estensione dell'obbligo di licenza

Il maggior impatto sul settore lo avrà l'introduzione dell'obbligo di licenza nel traffico merci internazionale per veicoli e loro combinazioni di oltre 2,5 tonnellate.

Principio

Un'autorizzazione di accesso alla professione (cosiddetta licenza) è obbligatoria per le imprese che effettuano trasporti di merci a titolo professionale con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate.

Eccezioni

- Sono esonerate dall'obbligo di licenza le imprese di trasporto su strada che impiegano i propri autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate, ma non eccede 3,5 tonnellate, **esclusivamente** per il trasporto di merci a titolo professionale **all'interno** della Svizzera.
- Sono esonerate dall'obbligo di licenza le imprese di trasporto su strada che effettuano il trasporto di merci destinate **esclusivamente** alla fornitura di prestazioni che esulano dal trasporto in senso stretto. Ciò significa che non sono soggetti all'obbligo di licenza gli autofurgoni impiegati per attività non finalizzate al trasporto, per esempio nel caso di artigiani che hanno a bordo beni per prestazioni di servizio o ricambi.

Per stabilire se si deve richiedere una licenza, si può utilizzare il Diagramma di flusso: [Obbligo di licenza nel traffico merci](#)³

NOTA: Le imprese già in possesso di una licenza per il trasporto di merci con veicoli di oltre 3,5 tonnellate devono richiedere una nuova licenza, e non solo copie autenticate supplementari, se impiegano anche veicoli di oltre 2,5 ma al massimo 3,5 tonnellate per il traffico internazionale.

¹ RS 744.10

² RS 744.103

³ www.bav.admin.ch ⇒ Modi di trasporto ⇒ Trasporto su strada ⇒ Licenza ⇒ Panoramica



La licenza può essere richiesta al seguente link: [www.bav.admin.ch/gestione elettronica](http://www.bav.admin.ch/gestione_elettronica) ⇒ Licenza per il trasporto stradale ⇒ Domanda di autorizzazione d'accesso (licenza) alla professione di trasportatore su strada.

2. Importi per la prova della capacità finanziaria

Con l'adeguamento della LPTS l'obbligo di autorizzazione è stato esteso. Di conseguenza si è reso necessario ridefinire gli importi per la prova della capacità finanziaria per i veicoli di oltre 2,5 ma al massimo 3,5 tonnellate. Inoltre, sono stati adeguati e ridotti gli importi per i veicoli di oltre 3,5 tonnellate e per quelli destinati al trasporto di viaggiatori.

Secondo l'articolo 3 OTStr la capacità finanziaria di un'impresa è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano agli importi riportati di seguito:

Traffico merci

La capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano a (art. 3 cpv. 1 OTStr):

- a) almeno 9000 franchi per il primo veicolo di oltre 3,5 tonnellate;
- b) 5000 franchi per ogni ulteriore veicolo di oltre 3,5 tonnellate; e
- c) 900 franchi per ogni ulteriore veicolo con un peso totale di oltre 2,5 ma al massimo 3,5 tonnellate impiegato nel traffico internazionale.

Per le imprese che impiegano **esclusivamente** veicoli con un peso totale di oltre 2,5 ma al massimo 3,5 tonnellate nel traffico internazionale, la capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 1800 franchi per il primo veicolo e a 900 franchi per ogni veicolo ulteriore (art. 3 cpv. 2 OTStr).

Traffico viaggiatori

La capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo e a 5000 franchi per ogni veicolo ulteriore (art. 3 cpv. 3 OTStr).

Traffico merci e viaggiatori

Le imprese attive nel traffico sia viaggiatori sia merci devono fornire la prova finanziaria di 9000 franchi richiesta per il primo veicolo una sola volta (art. 3 cpv. 4 OTStr). La prova per ogni veicolo ulteriore è retta dall'articolo 3 capoversi 1 lettere b e c nonché 3 OTStr.

Per calcolare il capitale proprio o la sostanza netta necessari, si può utilizzare la [Tabella di calcolo: prova della capacità finanziaria](#)⁴.

⁴ www.bav.admin.ch ⇒ Modi di trasporto ⇒ Trasporto su strada ⇒ Licenza ⇒ Panoramica

3. Requisito della sede effettiva e stabile in Svizzera

Per contrastare le società bucalettere, sono stati precisati e inaspriti i requisiti per la prova di avere una sede effettiva e stabile. Le imprese devono per esempio disporre di locali in cui possono conservare i propri documenti e di attrezzature e strutture che consentano loro di svolgere effettivamente e continuativamente le proprie attività (amministrative e commerciali).

Informazioni aggiornate sono disponibili sotto [Licenza per il trasporto su strada⁵](#).

L'UFT raccomanda alle imprese di tenersi aggiornate tramite questa pagina.

⁵ www.bav.admin.ch ⇒ Modi di trasporto ⇒ Trasporto su strada ⇒ Licenza ⇒ Panoramica